



COMUNE DI ANGOLO TERME

Provincia Brescia

Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 28/12/2024

Sommario

TITOLO I	2
DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione.....	2
Art. 2 Ambito di applicazione dell'istituto	2
Art. 3 Competenza	2
TITOLO II	2
IL PROCEDIMENTO.....	2
Art. 4 Attivazione del procedimento per la definizione mediante accertamento con adesione	2
Art. 5 Avvio del procedimento.....	3
Art. 6 Procedimento ad iniziativa del contribuente	3
Art. 7 Effetti dell'invito a comparire	4
TITOLO III	4
DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE	4
Art. 8 Atto di accertamento con adesione	4
Art. 9 Perfezionamento della definizione.....	5
Art. 10 Effetti della definizione.....	5
Art. 11 Riduzione delle sanzioni	5
TITOLO IV	5
DISPOSIZIONI FINALI.....	5
Art. 12 Decorrenza.....	5

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune di Angolo Terme, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate tributarie prevista dall'art. 50 della L. 449 del 27 dicembre 1997 e per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza, nonché quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, secondo i criteri dettati dal D. Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.
3. Per contribuente si intendono i soggetti passivi, così come individuati dalla disciplina specifica dei vari tributi locali.

Art. 2 Ambito di applicazione dell'istituto

1. La definizione in contraddittorio presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; esulano quindi dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "*di diritto*" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
2. Sono escluse dall'accertamento con adesione le attività di mera liquidazione del tributo sulla base degli elementi e dei dati contenuti nelle dichiarazioni, denunce o banche dati, nonché le irrogazioni di sanzioni conseguenti a violazioni formali concernenti la mancata, incompleta o infedele risposta a richieste o questionari legittimamente formulati dall'ufficio.
3. In sede di contraddittorio, il Comune deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo-beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
4. Resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 3 Competenza

1. La competenza alla definizione degli accertamenti è attribuita al Funzionario Responsabile per l'accertamento del tributo.

TITOLO II

IL PROCEDIMENTO

Art. 4 Attivazione del procedimento per la definizione mediante accertamento con adesione

1. Il procedimento di accertamento con adesione può essere attivato con una delle seguenti modalità:
 - a. su iniziativa dell'amministrazione comunale, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 *bis* L. 212/2000;

- b. su istanza del contribuente, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 *bis* L. 212/2000, dopo la notifica dell'avviso di accertamento;
- c. su istanza del contribuente, nei casi in cui si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 *bis* L. 212/2000, a seguito della notifica dello schema di atto;
- d. su istanza del contribuente, nei casi in cui si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 *bis* L. 212/2000, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento ed in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lett. c);
- e. di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 *bis* L. 212/2000, laddove emergano i presupposti per la definizione mediante accertamento con adesione;
- f. su istanza del contribuente, a seguito dell'avvio di procedure ed operazioni di controllo, quali accessi, ispezioni o verifiche.

Art. 5 Avvio del procedimento

1. L'ufficio di iniziativa, nei casi di cui all'articolo 6 *bis*, comma 2, della Legge n. 212 del 2000, contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o rettifica, ovvero dell'atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, gli comunica un invito a comparire nel quale sono indicati:
 - a. del tipo di tributo e dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - b. del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - c. del maggior tributo, sanzioni ed interessi dovuti;
 - d. degli elementi in base ai quali l'ufficio è in grado di emettere avvisi di accertamento.
2. L'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'ufficio.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune può rivolgere ai contribuenti ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.
5. In caso di più contribuenti l'ufficio deve inviare l'invito a tutti i soggetti obbligati.
6. L'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non è obbligatoria.
7. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1 lett. b), e il termine di decadenza dell'amministrazione comunale per la notifica dell'atto accertativo intercorrano meno di 90 giorni, tale termine di decadenza è prorogato di diritto di 120 giorni, in deroga al termine ordinario.

Art. 6 Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Nel caso di notifica di avvisi di accertamento per i quali è esclusa l'applicazione del contraddittorio preventivo, il contribuente, entro il termine di presentazione del ricorso avanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, può presentare istanza di accertamento con adesione, indicando i propri recapiti (indirizzo email o di posta elettronica certificata e numero di telefono). In tale ipotesi, il suddetto termine e quello di versamento del tributo dovuto sono sospesi per un periodo di 90 giorni.
2. Nel caso di avvisi di accertamento per i quali si applica il contraddittorio preventivo, in luogo delle osservazioni o controdeduzioni, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando i propri recapiti (indirizzo email o di posta elettronica certificata e numero di telefono), entro 30 giorni dalla notificazione dello schema di atto di cui all'art. 6 *bis* L. 212/2000. In tale ipotesi, il termine di presentazione del ricorso avanti alla Corte di giustizia tributaria di

primo grado è sospeso per un periodo di 90 giorni. Al contribuente è inibita la presentazione di ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento.

3. In alternativa all'ipotesi di cui al comma precedente, il contribuente può presentare l'istanza di accertamento con adesione entro 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento che sia stato preceduto dallo schema di atto. In tal caso, i termini di presentazione del ricorso avanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e di versamento del tributo dovuto sono sospesi per un periodo di 30 giorni.
4. Rimane ferma la facoltà per le parti di dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione, laddove all'esito delle controdeduzioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 *bis* L. 212/2000, ne emergano i presupposti.
5. L'iniziativa del contribuente può altresì essere presa a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, invito ad esibire atti o documenti, invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche, sempre che non siano ancora stati notificati gli atti conseguenti. In tali casi, si applica il comma 7 del precedente art. 5.
6. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta rinuncia all'istanza di definizione.
7. Entro quindici giorni dalla ricezione di tale istanza, l'ufficio formula l'invito a comparire, anche telematicamente o telefonicamente, con l'indicazione di luogo, giorno ed orario per la comparizione e degli eventuali documenti che si ritengono utili alla definizione.

Art. 7 Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito a comparire comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione possono essere prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
2. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione a seguito della notifica di avviso di accertamento preceduto dal contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 *bis* L. 212/2000, l'ufficio, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli già dedotti dal contribuente in sede di contraddittorio, nonché da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento.

TITOLO III

DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 8 Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che deve essere sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore) e dal responsabile di cui all'art. 3.
2. Nell'atto di definizione devono essere indicati:
 - a. gli elementi e le motivazioni sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti;
 - b. la liquidazione del tributo o del maggior tributo, delle sanzioni ed interessi dovuti in dipendenza della definizione;
 - c. le modalità ed il termine per il versamento delle somme dovute.

3. Nel caso di mancata comparizione dell'interessato o nel caso di esito negativo del tentativo di concordato, delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, viene dato atto in apposito verbale sottoscritto dal responsabile.
4. Nel caso di più obbligati al rapporto tributario, l'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo di essi. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

Art. 9 Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. A richiesta dell'interessato, è ammesso il pagamento rateale, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
3. Il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine di cui al comma 1. Sulle restanti rate sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data dell'atto di adesione.
4. Entro dieci giorni dal pagamento dell'intero importo o, in caso di pagamento rateale, di quello della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e, ove dovuta, la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L'ufficio, verificato l'avvenuto pagamento, rilascia quindi al contribuente un esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

Art. 10 Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di accertamento con adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, né è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali, o nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'accertamento con adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 11 Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 Decorrenza

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.
2. E' abrogato, in quanto sostituito, il regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali vigente alla data di approvazione del presente regolamento.